

SENTENZA N. 9417 DEL 27/12/2010 - CONSIGLIO DI STATO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato - in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4950 del 2006,
proposto dal sig. XXXXX/XXXXX XXXXX/XXXXX, rappresentato e difeso dagli
avv. Arturo Salerni e Lorenzo Trucco, con domicilio eletto presso il
primo in Roma, viale Carso, n. 23;

contro

Ministero dell'Interno - Questura della Valle D'Aosta; rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio per legge in
Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della **sentenza del T.A.R. VALLE D'AOSTA - AOSTA n. 00054/2005**, resa tra
le parti, concernente REVOCA PERMESSO DI SOGGIORNO

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 novembre 2010 il Cons. Bruno
Rosario Polito e uditi per le parti l'avvocato Salerni e l'avvocato dello
Stato Ventrella;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1). Con ricorso proposto avanti al T.A.R. della Valle d' Aosta il
cittadino tunisino XXXXX/XXXXX XXXXX/XXXXX impugnava i decreti del
Questore della Valle d' Aosta in data 16.02.2002 aventi ad oggetto la
revoca, rispettivamente, del permesso di soggiorno rilasciato il
23.10.2001 e del nulla osta al ricongiungimento familiare.

A motivazione di entrambi i provvedimenti era fatto richiamo alla
circostanza che la stessa persona, con il nominativo XXXXX/XXXXX, era
stata destinataria di provvedimento di espulsione emesso il 28.09.2000 e
che il ricorso avverso l'atto di espulsione era stato respinto con
sentenza del Tribunale ordinario di Aosta del 18.12.2000.

Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe, il T.A.R. della Valle
d'Aosta respingeva il ricorso proposto avverso detti provvedimenti.

Contro la pronuncia di rigetto il sig. Ben Salah ha proposto atto di
appello, insistendo sull' illegittimità dei decreti di revoca con
richiamo alla decisione del Tribunale ordinario di Aosta del 15.07.2003,
di asserito annullamento del decreto del Presidente della Regione
autonoma Valle d'Aosta di rigetto della domanda di revoca del decreto di
espulsione.

Il Ministero dell'interno si è costituito in resistenza.

Con decisione n. 4687/2010 è stata disposta l'acquisizione di documenti relativi all'oggetto del contendere.

Detto incombente è stato assolto dalla Questura di Aosta in data 17.09.2010.

All'udienza del 16 novembre 2010 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

2). Il ricorso è da respingere.

2.1). Va premesso che i decreti questorili impugnati assumono ad unico presupposto delle determinazioni di revoca l'esistenza di un atto di espulsione dell'appellante e non contengono addebiti per le difformità riscontrate quanto al nome ed alla data di nascita in precedenti atti di autorizzazione all'ingresso e permanenza in Italia.

2.2). Il T.A.R., in linea con la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, ha correttamente ribadito che anche in materia del rilascio di atti autorizzatori dell'ingresso e permanenza nel territorio nazionale trova applicazione il principio "tempus regit actum", con conseguente irrilevanza di sopravvenienze in fatto ed in diritto che avrebbero potuto dar luogo ad un diverso esito del procedimento ove esistenti al momento dell'adozione dell'atto terminale (Cfr. Cons. St., Sez. VI[^], n. 5191 del 03.09.2009; n. 1717 del 23.03.2009).

Va, inoltre, chiarito che la pronuncia del Tribunale ordinario di Aosta del 15.07.2003, invocata a sostegno della prospettata invalidità successiva dei provvedimenti impugnati, non ha eliminato dal mondo giuridico il provvedimento di espulsione, ma ha solo dichiarato l'illegittimità del diniego di revoca n. 331/2003, emesso dal Presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta in esito ad istanza di riesame avanzata dal Ben Salah.

Solo ove, in esecuzione del "decisum" del Tribunale ordinario, il Presidente della Regione Autonoma Valle d'Aosta ravvisi i presupposti per il ritiro del provvedimento di espulsione, potrà aver luogo il riesame della legittimità dei decreti del Questore impeditivi della permanenza in Italia, non sussistendo più il loro presupposto giustificativo e salvo il possesso degli ulteriori requisiti per l'ingresso e permanenza nel territorio nazionale.

Per le considerazioni che precedono l'appello va respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in euro 1000,00 (mille/00) in favore del Ministero intimato.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull'appello n. 4950 del 2006 come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del secondo grado del giudizio, liquidate come in motivazione in euro 1000,00 (mille/00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente
Paolo Buonvino, Consigliere
Maurizio Meschino, Consigliere
Bruno Rosario Polito, Consigliere, Estensore
Roberto Giovagnoli, Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/12/2010

IL SEGRETARIO

(Articolo 89, co. 3, cod. proc. amm.)